REGOLAMENTO (CEE) N. 2051/82 DELLA COMMISSIONE

del 27 luglio 1982

che modifica il regolamento (CEE) n. 3573/81 per quanto concerne l'esportazione di ceneri e residui di rame e di leghe di rame

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1023/70 del Consiglio, del 25 maggio 1970, relativo all'instaurazione di una procedura comune di gestione di contingenti quantitativi (1), in particolare l'articolo 2,

considerando che, con regolamento (CEE) n. 3568/81 del Consiglio (2), le esportazioni di ceneri e di residui di rame e di leghe di rame sono state subordinate ad un contingente quantitativo comunitario all'esportazione ; che questo contingente è stato ripartito tra gli Stati membri con regolamento (CEE) n. 3573/81 della Commissione (3) ;

considerando che dopo aver esaminato la situazione di mercato dei prodotti in questione nella Comunità e delle esportazioni effettuate dall'inizio del 1982 si ravvisa l'opportunità di modificare la ripartizione tra Stati membri del contingente per il resto del 1982 ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei contingenti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3573/81 è modificato come segue per quanto riguarda la ripartizione tra Stati membri del contingente quantitativo comunitario all'esportazione di ceneri e di residui di rame e di leghe di rame :

(tonnellate)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Quantitativo	
ex 26.03	Ceneri e residui di rame e di leghe di rame	Germania	7 700
		Francia	5 000
		Italia	2 850
		Benelux	1 150
		Regno Unito	2 400
		Danimarca	700
		Irlanda	—
		Grecia	500
		+ riserva comunitaria	2 000

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 1982.

Per la Commissione

Wilhelm HAFERKAMP

Vicepresidente

(1) GU n. L 124 dell'8. 6. 1970, pag. 1.
(2) GU n. L 357 del 12. 12. 1981, pag. 7.
(3) GU n. L 357 del 12. 12. 1981, pag. 15.